

**STATUTO DI CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 09.07.2013**
ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE EDIZIONE

DEFINIZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

È costituita un'associazione, denominata "Confimi Apindustria Bergamo".

L'Associazione può aderire ad una o più associazioni di categoria nazionali e regionali che abbiano come attività principale la rappresentanza delle piccole e medie imprese.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici.

L'Associazione ha sede principale in Bergamo. Su delibera del Consiglio Direttivo può costituire in altre località, Delegazioni o Uffici, sia temporanei che permanenti, per particolari finalità. Tale facoltà purchè non in contrasto con altre realtà dell'associazione di categoria nazionale e regionale a cui aderisce già presenti nei territori.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall'esercizio d'impresa, delle Associate.

In particolare l'Associazione:

- 1) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali ecc.;
- 2) fornisce l'assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell'impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
- 3) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
- 4) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa relativamente all'attività dell'impresa;
- 5) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;
- 6) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
- 7) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
- 8) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell'innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
- 9) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;
- 10) promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
- 11) promuove la costituzione di forme associate - temporali o permanenti - di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l'aggregazione di interessi e risorse;
- 12) designa e nomina i propri rappresentanti all'interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
- 13) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo;
- 14) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo;

15) promuove al proprio interno il coordinamento delle categorie costituendo apposite strutture organizzate;

16) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.

ASSOCIATE ARTICOLO 3

Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla produzione di servizi strumentali all'industria purchè, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'associazione.

Possono essere altresì associate, previa delibera del Consiglio Direttivo, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

I soci si dividono in:

- a) soci effettivi;
- b) soci sostenitori o rappresentati.

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione è demandato il compito di definire i criteri di suddivisione delle 2 categorie sociali, i relativi importi economici della loro adesione, l'accesso alla fruizione dei servizi, da portare all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 11 comma 5.

Possono, infine, essere associati, previa delibera del Consiglio Direttivo, gruppi di interesse che potranno avvalersi delle iniziative promosse in favore delle imprese aderenti, con particolare riguardo a problematiche di sviluppo, promozione commerciale in Italia e all'estero, innovazione tecnologica, accesso al credito, fornitura di garanzie, rappresentanza.

DOMANDE DI AMMISSIONE ARTICOLO 4

L'ammissione ad Associata avviene su domanda scritta dell'interessato firmata dal suo legale rappresentante.

La domanda deve contenere:

- a) il certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva (facoltativo);
- b) le generalità del titolare o del legale rappresentate, o del soggetto cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione nonchè l'esercizio di voto e di tutti i diritti statuari;
- c) l'indicazione dell'attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;
- d) il numero complessivo dei dipendenti;
- e) l'indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande di ammissione.

L'impresa associata si impegna ad aderire all'Associazione per un periodo di due anni dalla data di iscrizione; periodo che si rinnova di due anni in due anni qualora non comunichi con lettera raccomandata A.R. la volontà di dimettersi sei mesi prima della scadenza del biennio.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE ARTICOLO 5

Le Associate hanno l'obbligo di:

- 1) osservare le norme del presente Statuto nonchè le delibere e le direttive degli Organi

Associativi;

2) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea riconoscendo all'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, la facoltà di sospendere i servizi e di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro di Bergamo;

3) inviare all'inizio di ogni anno all'Associazione idonea documentazione atta a far valere l'esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'inosservanza di uno dei punti del presente articolo non consente avere incarichi sociali e fa decadere dagli stessi i soci inadempienti.

RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 6

L'Associata ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 4.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione con raccomandata A.R. In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall'Associata nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

L'Associata è comunque tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione per l'intero periodo di adesione all'Associazione secondo quanto indicato all'ultimo comma del precedente art. 4.

La cessazione di attività comprovata, fa cadere l'obbligo della contribuzione che maturi successivamente alla sua comunicazione all'Associazione.

La messa in liquidazione dell'azienda, l'amministrazione controllata o altre forme giuridiche sopravvenienti allo "status" di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, fino a che esiste un'attività produttiva.

ARTICOLO 7

L'Associazione ha diritto di escludere le Associate per:

- a) mancato pagamento dei contributi;
- b) inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione permane in capo all'Associata l'obbligo alla contribuzione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, nonché l'obbligo della copertura pro quota di eventuali disavanzi generatisi sino alla data dell'esclusione.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

ORGANI NECESSARI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Direttore Generale;
- g) la Giunta di Presidenza.

Ogni organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni approvate. Copia di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Consiglio.

Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere nè attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi organi.

Ai fini del perseguimento del superiore interesse dell'Associazione, laddove, allo scadere del mandato conferito a ciascun Organo sociale, per qualsiasi ragione, anche di opportunità, non venga tempestivamente nominato il nuovo Organo, ovvero i nuovi membri dell'Organo stesso, l'Organo decaduto permane in prorogatio per l'espletamento delle operazioni di ordinaria amministrazione, fino al suo formale rinnovo.

ASSEMBLEA ARTICOLO 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dalle Associate.

L'Assemblea deve riunirsi:

- a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; nel caso quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per lettera o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 1 (una) ora dall'adunanza di prima convocazione.

L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.

Il Consiglio dell'Associazione può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, con le medesime modalità di quella ordinaria.

ARTICOLO 10

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci ordinari in regola con i contributi ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, salvo che egli sia titolare o rappresentante di più aziende associate; in tal caso godrà di tanti voti quante sono le aziende stesse.

Hanno diritto ad essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi ed iscritte all'Associazione da almeno dodici mesi.

Saranno esclusi dal diritto di voto:

- i Soci messi in mora per il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi;
- i Soci che hanno presentato la lettera di dimissioni, dalla data della lettera stessa;
- i soci sostenitori o rappresentati di cui al precedente art. 3;

ARTICOLO 11

L'Assemblea:

1. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;

2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
3. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
4. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. determina l'ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
6. approva il rendiconto economico-finanziario;
7. approva l'eventuale delibera del Consiglio Direttivo sull'adesione ad una o più associazioni di categoria come indicato all'art. 14 Comma 10;
8. Approva, con voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti direttamente o per delega, l'eventuale richiesta di deroga al numero di mandati consecutivi del Presidente di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 12

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente:

1. dai titolari delle imprese;
2. dai legali rappresentanti;
3. da coloro i quali possano, per delega scritta obbligare continuativamente l'Associata nei confronti dei terzi.

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altra impresa Associata ma ciascuna Associata non può essere portatrice di più di due deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione ed è costituito da membri elettivi in numero da dieci a quindici e dai membri di diritto.

Sono membri di diritto e fino alla scadenza del rispettivo mandato o dell'organo che li ha nominati:

- a) il Presidente del Gruppo Giovani, qualora presente;
- b) la Presidente del Gruppo Donne, qualora presente;
- c) i Presidenti delle Sezioni provinciali delle Unioni di categoria.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione della componente industriale di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto.

I membri elettivi durano in carica tre anni.

A parità di voti risultano eletti i Soci con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.

Il numero dei membri elettivi da eleggere in Consiglio viene proposto dal Consiglio Direttivo uscente e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea elettiva. Il numero dei membri elettivi viene determinato alla data dell'Assemblea e deve comunque essere pari ad almeno 2/3 del numero complessivo dei componenti il Consiglio.

In caso di aumento del numero dei membri di diritto, il numero dei membri elettivi viene automaticamente elevato fino a ripristinare il rapporto di cui sopra.

Il numero complessivo dei Consiglieri, elettivi più di diritto, così individuato sarà valido per tutta la durata del mandato a prescindere da eventuali variazioni successivamente intervenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

Il Consiglio sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti

senza diritto di voto.

L'eventuale Presidente onorario è membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati e in merito all'esclusione delle Associate;
- 3) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- 4) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- 5) elegge i membri della Giunta di Presidenza su indicazione del Presidente;
- 6) redige il rendiconto economico – finanziario predisposto dalla Giunta di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- 7) propone all'Assemblea l'ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su indicazioni della Giunta di Presidenza;
- 8) può delegare determinate attività alla Giunta di Presidenza, fissandone i limiti;
- 9) promuove le unioni di categoria, il gruppo giovani e ne approva i regolamenti;
- 10) delibera sull'adesione ad una o più associazioni di categoria nazionali e regionali che abbiano come attività principale la rappresentanza delle piccole e medie imprese. Definisce in tal caso eventuali modifiche al logo e/o eventuali integrazioni nella denominazione dell'Associazione;
- 11) Con riferimento all'adesione di cui al comma precedente può sottoscrivere accordi di vincolo con l'Associazione cui aderisce da proporre all'Assemblea dei soci alla prima occasione utile;
- 12) propone all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
- 13) propone all'Assemblea i Componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo ARTICOLO 17 e del Collegio dei Probiviri di cui al successivo ARTICOLO 18.

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 15

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Tale limite di mandati può essere derogato dal Consiglio Direttivo previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente Art.11

Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
- 2) propone al Consiglio Direttivo il Direttore Generale ed i candidati della Giunta di Presidenza;
- 3) sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta di Presidenza;
- 4) può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo/Giunta di Presidenza, anche congiuntamente;
- 5) può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari;
- 6) propone alla Giunta di Presidenza i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni e provvede alla nomina nei casi di urgenza;

- 7) può delegare al Direttore Generale la rappresentanza dell'Associazione di fronte ad Enti specifici;
- 8) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta di Presidenza.

GIUNTA DI PRESIDENZA

ARTICOLO 16 - BIS

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente dell'Associazione e da un numero di componenti non inferiore a tre, eletti, su Proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della vita dell'Associazione.

La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione quando il Presidente ritiene di convocarla.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti.

Per la valida costituzione della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 16 - TER

La Giunta di Presidenza:

- 1) elabora le proposte da sottoporre agli Organi Associativi;
- 2) ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 3) assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo;
- 4) predispose il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) propone al Consiglio Direttivo le modifiche allo statuto;
- 6) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni;
- 7) individua l'ammontare dei contributi associativi e le modalità per il loro versamento da sottoporre al Consiglio Direttivo, definendo eventuali deroghe e/o eccezioni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo uscente o secondo candidature proposte da almeno 50 soci, e dura in carica tre anni.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno ed è invitato alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell'Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l'Associazione e gli Associati.

L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre su proposta del Consiglio Direttivo uscente o secondo candidature proposte da almeno 50 soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base ad equità.

Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevole compositore ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 33 dello Statuto.

DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19

Il Direttore Generale collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Direttore Generale:

- 1) è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;
- 2) assume e licenzia il personale, previa approvazione del Presidente;
- 3) è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell'Associazione;
- 4) coadiuva la Giunta nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;
- 5) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;
- 6) redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;
- 7) svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

TESORIERE

ARTICOLO 20

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.

Relaziona il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla conduzione finanziaria dell'Associazione.

Rappresenta l'Associazione, in forza di delega generale o speciale del Presidente, per quanto concerne gli incassi e i pagamenti.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 21

L'entità dei contributi è determinata in una quota fissa o variabile, proporzionale al numero di dipendenti dell'Associata.

L'Assemblea determina annualmente:

- 1) l'entità dei contributi che gli associati devono versare;
- 2) le modalità di versamento;
- 3) un eventuale tetto massimo ed uno minimo;

In difetto del puntuale adempimento l'Associazione:

- 1) ha facoltà di sospendere i servizi;
- 2) ha facoltà di escludere l'Associata;
- 3) può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.

INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 22

Le cariche presso gli organi esecutivi dell'Associazione, sono incompatibili con:

- 1) l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
- 2) cariche politiche e amministrative di qualunque natura purchè non irrilevanti rispetto ai fini

dell'Associazione;

3) cariche in altre associazioni rappresentative di categoria incompatibili con quella di appartenenza.

Deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI ESECUTIVI

ARTICOLO 23

Per poter accedere alle cariche presso gli organi esecutivi il candidato deve:

- 1) essere in regola con i versamenti dei contributi;
- 2) essere associato da almeno dodici mesi;
- 3) essere titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
- 4) fornire idonea documentazione che attesti l'insussistenza di condanne ostantive all'assunzione di cariche pubbliche e/o interdizioni ai pubblici uffici, quali a titolo esemplificativo certificato penale dei carichi pendenti e certificato generale del casellario giudiziale, ovvero dichiarazione sostitutiva avente il medesimo contenuto

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 degli iscritti aventi diritto al voto.

In caso di deliberato scioglimento dell'Associazione, verranno nominati uno o più liquidatori, i poteri e le responsabilità dei quali sono fissati dalla stessa Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuata dall'Assemblea Straordinaria.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 25

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) contributi, erogazioni e lasciti;
- 2) beni mobili ed immobili;
- 3) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- 4) partecipazioni.

Le spese dell'Associazione sono coperte da:

- 1) contributi associativi ordinari delle Associate;
- 2) eventuali contributi associativi straordinari;
- 3) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

RENDICONTO E BILANCIO PREVISIONALE

ARTICOLO 26

Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso che redatti dal Consiglio Direttivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi 30 (trenta) giorni.

I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede confederale a disposizione delle Associate nei dieci giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 27

Ai sensi dell'art. 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le Associate, o tra le Associate, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto dopo il tentativo obbligatorio di amichevole compositore del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 809 c.p.c.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio contro le deliberazioni degli organo dell'Associazione è di sessanta giorni dalla loro adozione.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

NORME GENERALI E FINALI

ARTICOLO 28

Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ARTICOLO 29

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Bergamo, 9.7.2013